



NEWSLETTER LAVORO 07 – 2013

Contributi e imposte

1. Riduzione contributiva settore edilizia per l'anno 2013

Novità normative

1. Agevolazioni per l'assunzione di giovani (Legge n. 99/2013)
2. Altre novità legate alla legge n. 99/2013
3. Incentivi per l'assunzione di lavoratori licenziati
4. Assunzioni agevolate dei lavoratori over 50 e donne

Novità contratti collettivi

1. Servizi di pulizia – Aziende Industriali
2. Prorogato al 2014 CCNL dirigenti commercio
3. Rinnovo del CCNL metalmeccanici Confapi
4. Nuovo accordo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Contributi e imposte

1. Riduzione contributiva settore edilizia per l'anno 2013

A decorrere dal 30 Agosto 2013, le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%.

Come nel 2012, il beneficio si applica solo agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2013.

Novità normative

1. Agevolazioni per l'assunzione di giovani (Legge n. 99/2013)

La legge n. 99/2013 prevede, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumono i giovani a partire dal 07 Agosto 2013, anche a tempo parziale, entro il 30 Giugno 2015.

Tale incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, fino a un massimo di 650 Euro al mese, per 18 mesi nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e di 12 mesi per le trasformazioni dei contratti in essere in rapporti di lavoro stabili con la contemporanea assunzione di un altro lavoratore.

I neoassunti, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, devono possedere, alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- Essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Non avere un diploma di scuola secondaria superiore o professionale;

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante il conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento fino all'esaurimento delle risorse specificamente stanziare. L'incentivo non spetta né per le assunzioni di lavoratori domestici, né per i rapporti di lavoro ripartito o intermittente.

La procedura per il riconoscimento del bonus prevede l'autorizzazione dell'Inps in base alla disponibilità di risorse e in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a far data dal 1 ottobre 2013 fino all'esaurimento delle risorse assegnate a ogni regione su base annua.

Per quest'anno si ritiene che possano essere coperte circa 20 mila assunzioni su tutto il territorio nazionale.

2. Altre novità in materia di contratti e contribuzione.

2.1 Contratti a termine:

- Il contratto a termine **a-causale** introdotto dalla Legge Fornero (limitato a un anno di durata) diventa prorogabile (sempre all'interno dell'anno) e può essere stipulato, oltretutto nell'ipotesi legale, anche in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale senza più alcun limite;

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

- Viene abrogato l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego la prosecuzione del rapporto a tempo determinato nel caso di prosecuzione del contratto oltre la scadenza ma entro 30 gg. (in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi) o 50 gg. (in caso di contratto di durata superiore). Si ricorda che in caso di prosecuzione oltre detti termini il contratto si considera a tempo indeterminato.
- Vengono ripristinate le finestre minime di 10 o 20 giorni per la reiterazione di contratti di durata rispettivamente fino a sei mesi, oppure superiore ai sei mesi, e viene precisato che dette finestre non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali o nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (prima, ricordiamo, i periodi di stop and go che erano stati portati a 60 e 90 giorni potevano solo essere ridotti dalla contrattazione collettiva a 20 o 30 giorni).

2.2 Lavoro intermittente:

Ferme restando le ipotesi nelle quali è consentito stipulare un contratto di lavoro intermittente (quelle oggettive individuate dai contratti collettivi e quelle soggettive relative ai lavoratori over 55 anni e under 24 anni) viene precisato, che ciascun lavoratore non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, pena la trasformazione in un rapporto a tempo pieno e indeterminato (l'arco triennale va calcolato dal 28/06/2013 o dall'instaurazione del rapporto di lavoro se successiva). Restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

2.3 Dimissioni convalidate per associati in partecipazione e co.co.pro.:

La procedura di convalida delle dimissioni introdotta dalla Legge Fornero viene estesa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e ai contratti di associazione in partecipazione. Si estende dunque anche a questi soggetti la regola che consente di revocare il recesso e le risoluzioni consensuali entro il termine di 7 giorni dalla ricezione dell'invito formulato dal datore di lavoro.

2.4 Procedure licenziamento aziende con più di 15 dipendenti:

Viene precisato che la procedura, relativa al tentativo preventivo ed obbligatorio di conciliazione, introdotta per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non si applica ai licenziamenti per superamento del periodo di comportamento (periodo tutelato di malattia e/o infortunio entro il quale non è possibile licenziare) o effettuati in conseguenza dei cambi di appalto o di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili.

2.5 Bonus all'azienda che assume chi fruisce dell'ASpI:

Le aziende che assumono, a tempo pieno e indeterminato, i lavoratori beneficiari dell'ASpI, possono ricevere un contributo mensile, pari al 50% dell'indennità ASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. L'assunzione non deve derivare da sussistenti obblighi legali o contrattuali. I lavoratori assunti non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da un'impresa che, al momento di licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero essere, con quest'ultima, in rapporto di collegamento o controllo. Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore; conseguentemente, qualora risulti retribuito tutto il mese, l'incentivo spetterà per intero; al contrario, in presenza di giornate non retribuite, l'importo mensile andrà riproporzionato.

2.6 Mantenimento iscrizione nelle liste di disoccupazione:

Lo stato di disoccupato si conserva se il soggetto in questione svolga un'attività lavorativa con un reddito annuale inferiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Ciò significa che il disoccupato potrà avere ricavi fino a 8.000 Euro annui per il lavoro subordinato e fino a 4.800 Euro per quello autonomo.

2.7 Responsabilità solidale negli appalti:

Viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore; responsabilità permane invece per gli obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Resta inoltre confermata l'obbligazione in solido tra committente e appaltatore in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. E' stabilito, inoltre, che le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

3. Incentivi per l'assunzione di lavoratori licenziati dalla c.d. "piccola mobilità"

I datori di lavoro privati che nel corso dell'anno 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti dalle imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, possono avere diritto ad un bonus pari a 190 Euro per 12 mesi, di un totale equivalente a 2.280 Euro.

L'incentivo è dimezzato (190 Euro per 6 mesi) per le assunzioni a tempo determinato, e ulteriormente riproporzionato in caso di assunzione part-time.

Al fine di fruire del beneficio in questione, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata, con le modalità che verranno pubblicate dal medesimo istituto.

L'Inps autorizza il beneficio nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di Euro. Tale beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza telematica, la quale non può precedere la decorrenza dell'assunzione.

4. Assunzioni agevolate - Incentivo per l'assunzione di lavoratori over 50 e donne

Con due decreti datati 2 Settembre 2013 i Ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno individuato per il 2013 e il 2014 i settori e le professioni in cui può operare lo sgravio contributivo sulle assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi, come previsto dalla L. 92/2012. Sono agevolate tutte le assunzioni in agricoltura, quelle da parte di aziende artigiane e metalmeccaniche specializzate, nonché le assunzioni nel settore delle costruzioni e dei servizi di informazione e comunicazione.

L'agevolazione opera sulle assunzioni e consta di uno sgravio del 50% dei contributi dovuti all'Inps e dei premi dovuti all'Inail a carico del datore di lavoro per:

- 12 mesi in caso di contratto a termine, anche in somministrazione;
- 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto inizialmente a termine;
- 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

Lo sgravio spetta in caso di assunzioni:

- di uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di ogni età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di ogni età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Lo stato di disoccupazione dovrà essere dimostrato dai lavoratori attraverso l'iscrizione, da oltre 12 mesi, al centro per l'impiego competente per domicilio mentre, per poter essere considerati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 Euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 Euro.

Novità contratti collettivi

1. Fondo di assistenza integrativa Ccnl Servizi di pulizia – Aziende Industriali

L'istituto decorre a partire dall'1/7/2013 e i versamenti delle quote mensili, da attivare dalla medesima data, vengono posticipate al mese di Settembre 2013 con il versamento unico di Euro 12,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro fino a 28 ore settimanali e di Euro 18,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro oltre le 28 ore settimanali.

Dal mese di Ottobre 2013 verranno riattivati i versamenti mensili di cui all'art. 69 del CCNL sopra citato che prevede:

- un contributo a carico dell'impresa pari a Euro 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;
- un contributo a carico dell'impresa pari a Euro 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.

E' previsto, inoltre, il versamento - a titolo di una tantum - di una somma a carico dell'impresa pari a Euro 0,50 per il personale in forza dal 1 Giugno 2012.

2. Prorogato al 2014 CCNL dirigenti commercio

Il 31 Luglio 2013 è stato sottoscritto un accordo di proroga fino al 31 Dicembre 2014 della vigenza dell'ultimo rinnovo del CCNL Dirigenti (in scadenza il 31 Dicembre 2013).

Le parti hanno concordato, nel periodo di proroga, di tenere aperto un tavolo per il monitoraggio della razionalizzazione e il miglioramento del welfare contrattuale.

In materia di previdenza complementare è previsto che, nel 2014, il contributo integrativo (di cui all'art. 25, comma 6 del CCNL) per il Fondo Mario Negri, sarà portato all'1,95%, in

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

coerenza con il piano attuale del fondo. Per quanto riguarda il fondo di assistenza sanitaria Fasdac, è previsto per l'anno 2014 l'adeguamento del 2% del contributo di solidarietà a carico di imprese e pensionati e, pertanto, l'aliquota di cui all'art. 27, comma 1, lett. b) del CCNL sarà pari al 2,46%, mentre la contribuzione a carico dei dirigenti pensionati viene fissata in Euro 2.008,10 annui.

Tutte le disposizioni del CCNL 27 Settembre 2011 e successive integrazioni, salvo quanto modificato, si intendono integralmente confermate.

3. Rinnovo del CCNL metalmeccanici Confapi

L'Unionmeccanica e la Fiom CGIL hanno siglato l'accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici relativamente alle piccole e medie industrie aderenti alla Confapi.

Il nuovo contratto ha una validità triennale, decorre dal 1 Giugno 2013 e scade il 31 Ottobre 2016. È previsto un aumento contrattuale da corrispondere in 3 rate rispettivamente: al 1 Giugno 2013, al 1 Giugno 2014 e al 1 Giugno 2015.

Di seguito riportiamo i nuovi minimi retributivi.

Categoria	Minimi al 31.05.2013	Minimi dal 01.06.2013	Minimi dal 01.06.2014	Minimi dal 01.06.2015
1	1216.22	1248.43	1276.56	1308.42
2	1338.88	1374.80	1407.71	1445.00
3	1479.97	1520.49	1559.30	1603.29
4	1542.92	1585.19	1626.25	1672.79
5	1650.56	1695.89	1740.89	1791.89
6	1765.98	1815.03	1864.81	1921.23
7	1895.27	1947.16	2000.60	2061.17
8	2059.21	2115.48	2174.54	2241.48
9	2281.01	2345.15	2414.34	2492.75

4. Nuovo accordo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

In data 1 Agosto 2013 i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali hanno firmato l'accordo per rinnovare il Contratto nazionale dei lavoratori della logistica, del trasporto merci e spedizione.

Il CCNL prevede 108,00 Euro lordi di aumenti complessivi nel periodo di vigenza contrattuale 2013-2015, erogabili secondo il seguente calendario:

- € 35,00 lordi già erogati da Giugno 2013,
- € 35,00 lordi con decorrenza 1 Ottobre 2014,
- € 38,00 lordi con decorrenza 1 Ottobre 2015.

Per quanto riguarda il periodo che va dal 1 gennaio a tutt'oggi, le parti hanno convenuto sulla corresponsione ai soli lavoratori in servizio alla data dell'1 agosto 2013 di una cifra pari a € 88,00, così articolata:

- € 44,00 lordi da erogarsi con la retribuzione di Novembre 2013,
- € 44,00 lordi da erogarsi con la retribuzione di Febbraio 2014.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

L'una tantum dovrà essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e per quelli assunti dopo il 1 gennaio 2013 e non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del TFR e dei vari istituti contrattuali.